

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T A R I)

Anno 2017

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	Pag.....	2
Art. 2 –Istituzione del tributo.....		2
Art. 3 –Soggetto attivo.....		2
Art. 4 – Presupposto per l'applicazione del tributo.....		2
Art. 5 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria.....		3
Art. 6 – Tributo e superfici tassabili		3
Art. 7 – Esclusioni dal tributo		4
Art. 8 – Commisurazione della tariffa		4
Art. 9 – Riduzioni e esenzioni delle tariffe.....		5
Art. 10 – Tributo giornaliero.....		6
Art. 11 –Categorie di utenze		6
Art. 12 – Versamento e rimborso del tributo.....		6
Art. 13 – Dichiarazione.....		7
Art. 14 –Funzionario responsabile.....		7
Art. 15 –Attività di accertamento, controllo, sanzioni e interessi.....		8
Art. 16 –Contenzioso.....		8
Art. 17 –Dilazione di pagamento.....		9
Art. 18 –Riscossione coattiva		9
Art. 19 –Rinvio e entrata in vigore del regolamento.....		11



APPROVATO dal Consiglio P.
21/03/2017

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della *tassa sui rifiuti (TARI)* del Comune di TEANO, introdotta dalla legge 27 dicembre 2013 n.147 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2
Finalità della Tassa

1. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 3
Soggetto Attivo

1. Il soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Teano viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.

Art.4
Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani
2. La suscettibilità a produrre rifiuti si presume con l'attivazione di almeno una delle seguenti utenze:
 - dell'acqua;
 - del gas;
 - dell'energia elettrica.
2. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione si realizza allorché venga presentata la SCIA per l'inizio dell'attività ovvero sia rilasciata apposita autorizzazione, licenza o concessione all'esercizio dell'attività commerciale, industriale, artigianale o agricola, nonché sia esercitata in modo abituale un'attività di natura professionale.
3. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 5
Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La tassa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possieda o detenga i locali e le aree di cui all'art. 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le utenze non domestiche è responsabile del pagamento del tributo anche il legale rappresentante, anche solo di fatto, e i soci della società, dell'associazione o di altro organismo, che concretamente hanno utilizzato i locali o le aree.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Resta fermo quanto previsto dal comma 644 dell'art.1 della legge 147/2013, in caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati.

Art. 6

Tributo e superfici tassabili

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il tributo, previa apposita e documentata comunicazione del contribuente, è determinato in misura proporzionale al periodo dell'anno in cui si è verificato il presupposto d'imposta di cui al precedente articolo 4.
3. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1 comma 647 della legge 147/2013, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati e di qualsiasi altra unità immobiliare produttiva di rifiuti è quella calpestable.
4. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
5. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/1998 ovvero le superfici dichiarate o accertate, o che verranno accertate, ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani di cui al D. Lgs 507/1993 o della TARES di cui all'art.14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
6. Il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 13, se le superfici già dichiarate o accertate abbiano subito variazioni da cui consegua un diverso ammontare della tassa dovuta.
7. La superficie calpestable, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e per le aree scoperte sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
8. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine i produttori di rifiuti speciali dovranno presentare al Comune, entro il 30 settembre di ogni anno, apposita comunicazione, in forma libera, contenente l'indicazione della superficie produttiva di rifiuti speciali, della tipologia di rifiuto e della quantità prodotta e smaltita. Alla comunicazione dovrà essere allegata copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) relativa all'anno precedente, se ne sussisteva l'obbligo, copia del contratto in essere con l'azienda specializzata nella raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali, copia dei formulari emessi nell'anno e copia delle fatture passive ricevute per l'acquisizione del servizio di raccolta e smaltimento dei medesimi rifiuti.
9. L'esclusione dalla tassazione sarà subordinata alla tempestiva presentazione della comunicazione e completa produzione della documentazione di cui al precedente comma 8.
10. Qualora non fosse possibile delimitare esattamente la superficie ove si formano i rifiuti speciali di cui al precedente comma 8, ovvero vi sia nello stesso locale o area la contestuale produzione anche di rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico, la superficie di cui al comma 8, in luogo della totale esclusione dalla tassazione, verrà computata nella misura del cinquanta per cento.
11. Restano interamente assoggettate alla TARI le superfici ed aree ove non si formano rifiuti speciali ovvero se ne formino quantità del tutto marginali.

12. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui venga esercitata anche un'attività professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

Art. 7 **Esclusioni dal tributo**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;

d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze gas, acqua e luce;

e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia suffragata da idonea documentazione;

f) edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

g) aree scoperte delle utenze non domestiche utilizzate quale spazio di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi.

2. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Art. 8 **Commisurazione della tariffa**

1. La tariffa, finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, viene determinata nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art.14 della Direttiva comunitaria 2008/98/CE.

2. La commisurazione della tariffa dovrà tener conto delle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione all'uso e alla tipologia di attività svolta, nonché al costo del servizio.

3. La tariffa dovrà essere determinata per ogni categoria o sottocategoria omogenea secondo i criteri di cui al precedente comma 2 e quanto previsto dal comma 652 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

4. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art.9 (modificato) **Riduzioni ed esenzioni delle tariffe**

1. La tariffa viene ridotta del 30% nei seguenti casi:

a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

b. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

- c. abitazioni occupate da soggetti che risiedono o dimorano, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- d. fabbricati rurali ad uso abitativo, così come definiti dall'art. 9, comma 3 de D. L. 30.12.1993 n° 557, convertito con la legge 26/02/1994 n° 133.

La riduzione di cui alle lettere a), b), c) e d) è concessa previa presentazione, entro il 15 settembre, di apposita comunicazione, in forma libera, con cui vengano attestate le condizioni ivi previste, indicando altresì la superficie dei locali ed aree interessate, i relativi riferimenti catastali, l'utilizzo, la precisa ubicazione e la composizione del nucleo familiare che utilizza l'immobile.

- 2. La tariffa complessiva delle utenze domestiche viene ridotta del 50% per le famiglie che versano in condizioni di grave disagio economico, come inequivocabilmente accertato dall'Ufficio delle politiche sociali e comunicato all'Ufficio Tributi entro il termine di formazione del ruolo TARI.
- 3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta la tariffa si applica nella misura del 30 per cento. Qualora il punto più vicino di raccolta sia ubicato a non più di 500 metri dall'abitazione o locali ed aree tassabili, escludendo dal computo il tratto di strada privata, la tariffa si applica nella misura del 40 per cento.
- 4. La riduzione di cui alla lettera f) è subordinata alla presentazione, entro il 30 settembre, di apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, con cui il cittadino attesti la mancata effettuazione del servizio. Il comune provvederà ad eseguire tempestivi e specifici sopralluoghi al fine di verificare quanto dichiarato dal contribuente. Saranno irrogate le sanzioni amministrative ed effettuate le dovute comunicazioni all'autorità giudiziaria qualora le dichiarazioni dovessero risultare mendaci.
- 5. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
- 6. Il Tributo è previsto nella misura del 20 per cento della tariffa per le associazioni, comitati e ogni altro organismo che non persegua finalità lucrative, ove idoneamente documentate.
- 7. **A favore delle utenze domestiche che provvedono all'autocompostaggio, si applica una riduzione del 20% della tariffa;**
E' concessa, a favore delle utenze domestiche, previo controllo sistematico, attraverso sistemi di pesatura puntuale, l'esenzione del tributo per i quantitativi di rifiuto avviati all'autocompostaggio;
L'autocompostaggio non può essere concesso a coloro che non usufruiscono del servizio e che non dispongono di un terreno pertinenziale all'abitazione inferiore a 600 mq;
L'ufficio ecologia è tenuto ad effettuare i controlli a tutte le Convenzioni già rilasciate. Le Convenzioni risultanti non conformi al presente comma dovranno essere revocate;
L'esenzione viene concessa previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni previste dal seguente comma.
- 8. Agli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche viene riconosciuta una riduzione della tariffa del 20 per cento per l'annualità in cui i lavori vengono espletati, sempreché la durata degli stessi sia superiore a due mesi.
- 9. **(abrogato)**
- 10. Per i rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, viene concessa una riduzione del 30 per cento della tariffa se il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50 per cento della produzione annua, determinata anche attraverso l'ausilio di appositi e specifici coefficienti. La riduzione è

incrementata al 70 per cento se il quantitativo avviato al riciclo sia superiore all'80 per cento della produzione annua. L'agevolazione è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Ecologia del Comune, da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati. L'entità della riduzione, come accertata e determinata dall'ufficio Tributi, verrà scomputata dal tributo dovuto per l'anno successivo ovvero rimborsata.

11. Il tributo è ridotto di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
12. Il tributo è ridotto del 20% per le cosiddette "case sparse" ove il servizio di raccolta viene svolto con cadenza bisettimanale. La riduzione non è cumulabile con quella prevista nel primo comma lettera d).
13. **Le riduzioni complessivamente concesse a ciascun contribuente non possono superare il 40% della tariffa. La riduzione prevista nel 2° comma non è cumulabile con altre riduzioni;**
14. **Le aziende agrituristiche che non dispongono di piscina e che nell'anno precedente hanno avuto meno di 100 (cento) pernottamenti, hanno diritto ad una riduzione del 15% della tariffa TARI. La riduzione viene concessa previa presentazione all'Ufficio Entrate, entro il 30 settembre di ogni anno, di idonea documentazione comprovante il mancato raggiungimento, nell'anno precedente, dei 100 (cento) pernottamenti.**

Art. 10 Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art.11 del D. Lgs 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. La maggiorazione del 50% prevista dal comma 3, non è applicabile all'operatore che provveda alla completa raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, collocandoli in appositi sacchi o contenitori prima di lasciare il posteggio assegnatogli. L'agevolazione verrà concessa dopo che tale comportamento sia stato accertato in due controlli consecutivi eseguiti dalla Polizia Municipale.

Art. 11 (modificato) Categorie di utenza

1. Nell'applicazione della TARI vengono individuate le seguenti categorie omogenee per potenzialità di produzione dei rifiuti, in:
 - utenze domestiche;
 - utenze non domestiche.

2. Per le categorie non domestiche si farà riferimento alla classificazione prevista dal DPR 27 aprile 1999, n. 158, con possibilità di individuare anche ulteriori sottocategorie.
3. Ai fini della corretta collocazione delle attività nelle diverse tipologie individuate dal DPR 158/1999 si farà riferimento all'attività effettivamente espletata, previo sopralluogo o acquisizione di specifica documentazione.
4. Nel caso di esercizio di più attività svolte indistintamente nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte si farà riferimento all'attività prevalente in termini di ricavi realizzati.
5. **Per le utenze domestiche, la tariffa verrà parametrata al numero dei componenti del nucleo familiare risultante nella situazione anagrafica al primo gennaio dell'anno di imposizione. Delle eventuali variazioni del nucleo familiare, intervenute nel corso dell'anno, si terrà conto nell'anno di imposizione successivo;**
6. **(abrogato)**
7. Per le utenze domestiche relative a soggetti non iscritti all'Anagrafe della popolazione residente che occupano in modo non abituale immobili a destinazione abitativa, in mancanza della comunicazione di cui all'art.9, primo comma, il nucleo familiare si presume costituito da tre componenti. Analoga presunzione è applicabile nell'ipotesi di soggetti residenti all'estero, di cui alla lettera c), primo comma del medesimo articolo 9.

Art.12

Versamento e rimborso del tributo

1. Il versamento del tributo avverrà secondo modalità e termini stabiliti dalla legge e dal presente regolamento, con formale deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Il versamento, tranne diversa deliberazione del Consiglio Comunale, avverrà secondo le disposizioni dell'art.17 del D. Lgs 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) ovvero utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale.
3. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stato versato il tributo, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
4. Le somme spettanti a titolo di rimborso, come liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono essere, su specifica richiesta del contribuente da esercitare nella medesima istanza di rimborso, compensate con gli importi dovuti a titolo di TARI o imposte sostitutive.
5. Il comune comunica l'importo del rimborso, l'accettazione della richiesta di compensazione e fissa da quale versamento potranno essere scomutate le somme a credito.
6. Il comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
7. Sulle somme a rimborso maturano gli interessi nella stessa misura prevista a carico del contribuente in caso di tardivo pagamento.
8. Non si procede al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento di euro 12,00.

Art.13

Dichiarazione

1. I soggetti passivi individuati all'art. 5 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto e messo a disposizione dallo stesso, entro trenta giorni dall'inizio del presupposto d'imposta ovvero da una qualsiasi variazione o cessazione dell'obbligazione tributaria.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

- 3.. La dichiarazione potrà essere inviata anche attraverso forme telematiche, ove attivate, ovvero mediante Fax o PEC.
4. Nel caso di possesso, occupazione o detenzione in comune la dichiarazione può essere presentata anche da un solo proprietario o coobbligato.
5. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione vanno obbligatoriamente indicati, per le singole unità immobiliari, i dati catastali, il numero civico e il numero dell'interno, ove esistente.

Art.14 **Funzionario Responsabile**

1. Con provvedimento della Giunta è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo. Il predetto Funzionario sottoscrive ogni atto afferente la gestione del tributo, compresi gli avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni, gli atti di definizione dell'accertamento con adesione, i provvedimenti di sgravio, rimborso e rateazione, appone il visto di esecutività sui ruoli.
2. Al Funzionario è anche conferita la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla TARI.

Art. 15 **Attività di accertamento, controllo, sanzioni e interessi**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
7. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
8. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di un punto e mezzo percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
9. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia

commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

10. Per quanto compatibili con il sistema sanzionatorio, a tutti coloro che non rispettano le ordinanze e/o prescrizioni in materia di rifiuti, afferenti le modalità di raccolta ovvero di deposito dei rifiuti in particolari e specifici giorni o orari, viene applicata una sanzione accessoria pari al cinquanta per cento del tributo corrisposto nell'anno precedente. Detta sanzione è raddoppiata qualora la violazione venga contestata due volte nel medesimo anno.

11. Sono applicabili, per quanto compatibili con le disposizioni in materia di tributi locali, le norme stabiliti dal D. Lgs 218/97 (accertamento con adesione), anche in assenza di uno specifico regolamento comunale, nonché quelle sul ravvedimento operoso con riferimento alla tardiva presentazione della dichiarazione ovvero all'omesso o tardivo versamento del tributo.

Art. 16

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, ovvero il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n.546/92 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.17

DILAZIONE DI PAGAMENTO

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateazione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili. Il numero delle rate è stabilito dal Funzionario responsabile tenuto conto dell'importo complessivamente dovuto dal contribuente e delle condizioni economiche dello stesso documentate con modello ISEE. Restano ferme le disposizioni previste dal D. Lgs 218/97 per la riscossione rateale delle somme dovute a seguito della definizione dell'accertamento in adesione.

2. La rateazione comporta l'applicazione degli interessi legali nella misura vigente alla data concessione del pagamento dilazionato.

3. Il mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, comporta la decadenza del provvedimento di rateazione e la conseguente riscossione coattiva delle somme ancora dovute.

4. Le modalità di rateizzazione previste dal presente articolo sono applicabili anche a seguito di sollecito o invito di pagamento per l'omesso o insufficiente versamento del tributo, anche se riferito ad annualità pregresse.

Art.18

Riscossione coattiva

1. Il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma allorché sia divenuto definitivo l'avviso di accertamento, che si verifica con il decorso di:

- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;

- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;

- 6 mesi dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.

Pertanto le somme liquidate dal comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 19

Rinvio e entrata in vigore del regolamento

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le norme di legge applicabili in materia.
2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014, salva diversa previsione di legge.